Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 settembre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO *i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno*
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 16 settembre 1961 alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Rafael Comprés Peréz, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

(6094)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 947.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Amandola (Ascoli Piceno).

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Amandola (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1961, n. 948.

Erezione in ente morale dell'Asilo nido « Rosa e dottor Luigi Maioli », con sede nel comune di Gattinara (Vercelli).

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo nido « Rosa e dott. Luigi Maioli », con sede nel comune di Gattinara (Vercelli), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1961, n. 949.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club di Treviso.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero club di Treviso, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 950.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia (titolo e beneficio) di San Quirico, in località Pietranera del comune di Pieve Santo Stefano, in località Osservanza del comune di Sansepolcro, con il titolo di San Quirico nella Chiesa del SS. Cuore di Gesù.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 11 febbraio 1960, integrato con postilla e due dichiarazioni del 1° marzo 1961, col quale la parrocchia (titolo e beneficio) di San Quirico, in località Pietranera del comune di Pieve Santo Stefano, viene trasferita in località Osservanza del comune di Sansepolcro, con il titolo di San Quirico nella Chiesa del SS. Cuore di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 951.

Riconoscimento, agli effetti civili, del passaggio sotto l'unica giurisdizione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi di rito cattolico greco-ortodosso dei comuni di Mezzojuso, Contessa Entellina e Palazzo Adriano.

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa orientale « Iuxta Apostolicas » in data 8 luglio 1960, relativo al passaggio sotto l'unica giurisdizione dell'Eparchia di Piana degli Albanesi di rito cattolico greco-ortodosso dei comuni di Mezzojuso, Contessa Entellina e Palazzo Adriano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1961.

Costituzione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1961-31 maggio 1964, la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica è costituita come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Florio avv. Nazario, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, vice presidente;

Lo Schiavo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Montarsolo dott. Mario, direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Nardi dott. Attilio, ispettore generale capo, Ministero del tesoro;

Capriotti dott. Marcello, direttore della divisione 16ª-*bis* dell'Edilizia popolare ed economica;

Manfredonia dott. Giovanni, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato, esperto;

Frasca prof. dott. Carlo, procuratore generale della Corte dei conti a riposo, esperto;

Fragomeni dott. Alfredo, direttore generale degli affari generali e del personale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperto;

Campanella prof. Domenico, direttore generale della cooperazione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperto;

Piccioli dott. Alfonso, direttore di Ragioneria centrale di 1ª classe, Ministero del tesoro, esperto;

D'Alessandro dott. Corrado, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Rossi ing. Giovanni, ingegnere superiore del Genio civile, esperto;

Mocci dott. Antonio, ispettore capo superiore per le Ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato la Commissione di vigilanza è divisa in due Sezioni, costituite come segue:

Sezione prima (Decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisione di controversie tra socio e socio e socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti, decisione di controversie all'assegnazione di alloggi con patti di futura vendita costruiti dagli Istituti di case popolari ed Enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie, ecc.):

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Lo Schiavo dott. Giuseppe, Vozzi dott. Roberto, Manfredonia dott. Giovanni, Frasca prof. dott. Carlo, Montarsolo dott. Mario, Fragomeni dott. Alfredo, Piccioli dott. Alfonso, Campanella prof. Domenico, Nardi dott. Attilio, Nuvoloni dottor Ludovico, D'Alessandro dott. Corrado, Tracanna avvocato Luciano, Mocci dott. Antonio e Capriotti dottor Marcello;

Sezione seconda (Pareri su atti definitivi di appalto, contratti principali e suppletivi con relativi capitolati; su proposta di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali, pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la direzione e contabilizzazione dei lavori, pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per le costruzioni delle Cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Lo Schiavo dott. Giuseppe, Vozzi dott. Roberto, Nuvoloni dott. Ludovico, Montarsolo dott. Mario, Nardi dott. Attilio, Tracanna avv. Luciano, Campanella prof. Domenico, Piccioli dott. Alfonso, Capriotti dott. Marcello, Mocci dott. Antonio e Rossi ing. Giovanni.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggiore rilievo all'esame della Commissione plenaria per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma del sopracitato testo unico, la Commissione è composta come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Montarsolo dott. Mario, Tracanna avv. Luciano, Manfredonia dott. Giovanni e Rossi dott. ing. Giovanni, membri effettivi;

D'Alessandro dott. Corrado e Capriotti dott. Marcello, membri supplenti.

Art. 4.

La Commissione di vigilanza per l'Edilizia popolare ed economica in seduta plenaria, di cui al terzo comma, del citato art. 239, è composta come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Manfredonia dott. Giovanni, Frasca prof. dott. Carlo, Fragomeni dott. Alfredo, Nuvoloni dott. Ludovico, Montarsolo dott. Mario, Tracanna avv. Luciano, Rossi dottor ing. Giovanni e Capriotti dott. Marcello, membri effettivi;

Nardi dott. Attilio, Campanella prof. Domenico e D'Alessandro dott. Corrado, membri supplenti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 agosto 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961
Registro n. 40, foglio n. 266

(6165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 settembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nicola di Cagno, Console onorario del Principato di Monaco a Bari, con giurisdizione sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

(6053)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1961, registro n. 25 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale d Augusta (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 110.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di bonifica al Consorzio irriguo Alto Valeggio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961 al registro n. 19, foglio n. 102, al Consorzio irriguo Alto Valeggio è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica.

(6100)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1961, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 11, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario proposto dal signor Stanic Bruno, domiciliato in Trieste, via Aquilea n. 12, in quanto la deliberazione della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti n. 6759 del 28 marzo 1958, che forma oggetto del gravame, è stata sostituita dalla successiva deliberazione n. 10217 del 18 febbraio 1959, notificata all'interessato il 6 giugno 1959.

(6099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 22 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,55	620,61	620,60	620,65	620,61	620,60
$ Can.	602 —	602 —	602 —	601,90	601 —	601,95	602 —	602 —	602 —	602 —
Fr. Sv.	143,82	143,81	143,83	143,825	143,80	143,81	143,82	143,85	143,82	143,81
Kr. D.	90,10	90,12	90,10	90,105	90,15	90,10	90,105	90,15	90,10	90,10
Kr. N.	87,15	87,16	87.20	87,19	87,17	87,17	87,18	87,20	87,17	87,15
Kr. Sv.	120,12	120,10	120,13	120,135	120,15	120,12	120,1225	120,15	120,12	120,10
Fol.	171,55	171,55	171,605	171,585	171,55	171,58	171,56	171,60	171,57	171,60
Fr. B.	12,46	12,468	12,465	12,4675	12,465	12,47	12,4675	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,21	126,15	126,20	126,20	126,20	126,20	126,195	126,20	126,21	126,20
Lst.	1745,35	1745,85	1745,50	1745,65	1745,25	1745,36	1745,55	1745,45	1745,35	1745,80
Dm. occ.	155,28	155,26	155,26	155,285	155,26	155,29	155,245	155,35	155,28	155,27
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,75	21,75	21,73	21,75	21,60	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 22 settembre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	83,05
Id. 3,50 % 1902	91,70
Id. 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % 1936	102,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,95
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	120,129
1 Fiorino olandese	171,572
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,197
1 Lira sterlina	1745,60
1 Marco germanico	155,265
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

9ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª e 52ª Sila *B*, Sila *C*, Sila *D*, Sila *E* e Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di due serie, comprese in quelle suindicate, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1962.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1961

Il direttore generale: GRECO

(5800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Mario Coccia, nato a Roma il 28 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 13 dicembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6060)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pionieri di Ostia », con sede in Ostia Lido (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1961, il sig. Natale Calissano è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pionieri di Ostia », con sede in Ostia Lido (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto mnisteriale 29 gennaio 1957, in sostituzione del dottor Leonardo Navazio, dimissionario.

(6111)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 6 settembre 1961, che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Roccapiemonte (Salerno);

Visto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1961, con il quale il prof. Domenico Polichetti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte;

Considerato che il medesimo non ha accettato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

Il rag. Mario D'Aniello è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccapiemonte (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1961

Il Governatore: CARLI

(6101)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1961) il Bollettino n. 41 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Chiarimento a verbale del 28 luglio 1960 per la definizione della sfera di applicazione del « contratto collettivo normativo regionale » per dipendenti da imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero nella Liguria.

2. — Dichiarazione a verbale del 29 luglio 1960 per la definizione della sfera di applicazione dei contratti collettivi per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Genova.

Il Ministro: SULLO

(6106)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° agosto 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Trieste, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 settembre 1959 per i dipendenti dalle imprese di pulizia di impanti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture, esercenti nella provincia di Trieste.

Il Ministro: SULLO

(6107)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere geometra del genio militare in prova della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo dei ragionieri-geometra del genio militare della carriera di concetto dell'Amministrazione difesa-Esercito in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere geometra in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri geometra del genio militare della carriera di concetto dell'Amministrazione difesa-Esercito, con esclusione del personale femminile dalla partecipazione al concorso medesimo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo, per il limite superiore, le eccezioni previste dal successivo art. 7;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed indennità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

5) possesso del diploma di geometra o di perito agrimensore. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, dispensati ovvero decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio prescritto dal n. 5 del presente articolo purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista (od equiparata) ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 secondo l'accluso schema (allegato n. 1) che forma parte integrante del presente decreto, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa-Esercito, Direzione generale personali civili e affari generali, 2ª Divisione personale civile di ruolo, 1ª Sezione, e dovrà pervenire alla detta Amministrazione centrale entro il termine perentorio di giorni 60 da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta all'Amministrazione centrale oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà del pari considerata irricevibile la domanda degli aspiranti che già si trovino in servizio civile statale od in servizio militare nel caso che la domanda stessa venga avviata tramite gerarchico e pervenga all'Amministrazione centrale oltre il termine predetto anche se presentata in tempo utile all'Ufficio o Corpo militare d'appartenenza.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare a pena di invalidità — e conseguente inaccoglibilità — della domanda stessa e sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi, specificando, in caso diverso, le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare con la massima esattezza di denominazione) precisando, altresì, da quale Istituto ed in quale anno il titolo di studio è stato rilasciato nonchè l'eventuale specializzazione conseguita;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni con l'indicazione della qualifica e carriera se trattasi di servizi prestati in ruolo organico od aggiunto ovvero della categoria e qualifica se trattasi di servizi non di ruolo e con l'indicazione della durata dei servizi stessi;

ed inoltre, a corredo dell'indicazione - come dianzi richiesto - di servizi prestati precedentemente (che non siano, cioè, più in atto):

le cause di risoluzione dei rispettivi precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere, comunque, mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza per aver conseguito un impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) le eventuali situazioni indicate nel successivo art. 7 per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda totalmente da detto limite ai fini dell'ammissione alle prove del concorso.

Art. 5.

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà inoltre dichiarare:

la propria attuale residenza, nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 6.

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo indicato dall'aspirante stesso nella segnalazione della propria residenza, a meno che nella domanda non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo. Comunque, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, le cui firme non sono soggette a legalizzazione. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 7.

Il limite massimo di 28 anni di età di cui al precedente articolo 2 (n. 2) è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione s'intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di anni cinque per gli aspiranti che:

a) abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 od abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; o siano partigiani combattenti; o reduci dalla prigionia o cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena nonchè coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951); dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) siano alto-atesini di residenza o, comunque, siano residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna ed abbiano durante la seconda guerra mondiale prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, sempre che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1315 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) siano ex combattenti (o assimilati) provvisti di decorazione di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 29 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno 7 figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6, lett. a), per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione secondaria nei confronti degli aspiranti che siano assistenti volontari od incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

E' ammesso il cumulo dei benefici anzidetti qualora l'aspirante possegga più di uno dei suddetti titoli all'elevazione del limite di età; ma, anche in tal caso, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano al personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale e quali siano stati soppressi o posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 45:

per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se vi abbiano partecipato in qualità di assimilati o militarizzati; o siano mutilati od invalidi civili di guerra o mutilati od invalidi per servizio; o mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, semprechè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde, infine, dal limite massimo di età di cui al precedente art. 2 nei confronti degli aspiranti che siano in servizio, alla data del presente bando di concorso, presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo (organico od aggiunto) nonchè nei riguardi degli aspiranti che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserverà quanto stabilito nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per essere ammessi a ciascuna delle singole prove scritte e grafiche nonchè alla prova orale i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Gli esami consteranno di prove scritte e grafiche nonchè di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Detti esami si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il diario delle prove scritte e grafiche. Tale diario sarà comunicato agli aspiranti ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse, insieme con la precisa indicazione del luogo ove essi dovranno all'uopo presentarsi. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e grafiche, sarà data almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà quindi affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e grafiche e del voto ottenuto in quella orale.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine e con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano avvalersi dei titoli per la riserva di posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di concorrenti o per la preferenza in caso di pari merito dovranno, a loro iniziativa, inviare al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, 2ª Divisione personale civile di ruolo, Sezione 1ª) i relativi documenti appresso indicati (per la cui valida costituzione vedasi anche il successivo art. 13 del presente decreto) che dovranno pervenire al Ministero, a pena di decadenza dal diritto alla riserva o preferenza, entro il perentorio termine di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli interessati hanno sostenuto la predetta prova orale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatto d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera *c*), del precedente articolo 7 (alto-atesini di residenza o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 7;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*. rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio nel quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 - ultimo comma - della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

h) i figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ed attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione per il titolo anzidetto;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione su carta da bollo da L. 200;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante esibizione del certificato anagrafico di situazione di famiglia, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle Amministrazioni dello Stato (compresa quella della difesa-Esercito) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati; ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

r) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente e contenente la votazione riportata.

Art. 11.

Per la formazione della graduatoria definitiva saranno applicate, in caso di parità di merito, le preferenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno, inoltre, osservate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono riserve di posti in favore di particolari categorie di concorrenti.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che dànno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le riserve di posti di cui ai due precedenti commi non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso; e se in relazione a tale limite si dovesse imporre una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa sarà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

Art. 12.

A) Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria riceveranno apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno inviare al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo - Sez. 1ª) i seguenti documenti (per la cui valida costituzione vedasi anche il successivo art. 13 del presente decreto) che dovranno pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro il perentorio termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gl'interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione:

1) Diploma originale o copia debitamente autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra od invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico di cui sopra deve essere rilasciato (nella prescritta carta legale) dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

7) Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia aggiornata ed autenticata dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia autenticata del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'Autorità militare competente in bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia aggiornata ed autenticata del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200 (come sopra) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco in bollo da L. 100 se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100 se il cadidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. precedente art. 3).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che debbano dimostrare il possesso del titolo all'elevazione del limite massimo di età sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza) di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

copia autenticata della relativa sentenza;

per candidati che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

attestazione dimostrante la loro condizione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nei cui territorio hanno la loro residenza;

per i candidati che siano assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare od assistenti volontari od incaricati sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Università competente;

per i candidati che appartengano al personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego):

certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego;

per i candidati che si trovino nelle altre situazioni comprese nel precedente art. 7 che danno titolo all'elevazione del limite massimo di età:

i relativi documenti dimostrativi, per la cui specie e formazione si fa esplicito rinvio a quanto prescritto dall'articolo 10 del presente bando. Qualora dette situazioni siano già state fatte valere per il titolo alla riserva di posti od alla preferenza (art. 10 citato) i documenti a tal fine già pervenuti si intenderanno validi — purchè siano regolari - anche per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età e pertanto non se ne richiede una nuova presentazione. Comunque, della già avvenuta esibizione del documento o dei documenti di cui trattasi il candidato dovrà fare esplicita menzione nell'inviare l'altra documentazione prevista nei numeri da 1 a 7 del presente articolo.

In ogni caso il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età per i candidati trovantisi nelle situazioni di cui ai numeri 1 e 3, lett. *b*, del precedente articolo 7 è subordinato alla condizione che dai relativi documenti anagrafici di stato di famiglia risulti l'esistenza delle situazioni stesse anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo a che si prescinda, nei propri confronti, dal limite massimo di età i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza) di cui al primo comma del presente articolo, un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dall'autorità militare competente e dalla quale risulti la loro sopradescritta condizione.

Per quanto riguarda i concorrenti (utilmente collocati nella graduatoria) che siano in servizio, alla data del presente bando di concorso, presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo (organico od aggiunto), non si richiede altra documentazione oltre quella prevista dal successivo capo *B*) del presente articolo.

B) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che già appartengano al personale statale di ruolo (anche se in prova od anche se impiegati dei ruoli aggiunti) sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza) di cui al primo comma del presente articolo soltanto i seguenti documenti:

1) Copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato almeno nell'ultimo triennio;

2) Titolo di studio (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 1, del presente articolo);

3) Certificato medico (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 6, del presente articolo).

I concorrenti che si trovano nella predetta situazione sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nel precedente art. 8.

Inoltre, non è richiesta la presentazione del documento di cui al n. 1 del presente capo *B* da parte di chi abbia già presentato una valida copia integrale dello stato matricolare ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, lettera *q*, (ai fini, cioè, della dimostrazione del titolo alla preferenza in caso di parità di merito); ma di tale circostanza il candidato dovrà fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente capo *B*).

E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Amministrazione di chiedere esplicitamente al candidato, nei casi in cui lo ritenga necessario, una nuova copia aggiornata dello stato matricolare.

C) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli che si trovino in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza) di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 1, del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 2, del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al capo *A*, n. 5, del presente articolo);

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

5) il documento o i documenti che eventualmente si rendessero necessari per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età, secondo le modalità di cui al capo *A* (seconda parte) del presente articolo.

Art. 13.

La legalizzazione delle firme sui documenti di cui ai precedenti artt. 10 e 12 occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio (o comunque sui certificati di studio) rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti posti in essere all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 (artt. 10 e 11).

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492 purchè esibiscano anche il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri o, comunque, ad altri enti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti tempestivamente pervenuti che non risultino conformi alle prescrizioni dei precedenti articoli 10 e 12 e del presente articolo.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto ministeriale.

A ciascuno dei vincitori verrà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui sarà stato essegnato.

La nomina dell'impiegato che per comprovato giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorrerà agli effetti economici dal giorno in cui prenderà effettivo servizio.

Colui che abbia conseguito la nomina ma non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il periodo di prova di cui al primo comma del precedente art. 15 avrà la durata di sei mesi durante i quali verrà corrisposto agli interessati un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Compiuto il periodo di prova, gli interessati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto ministeriale, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi (con lo stesso trattamento economico), al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sarà esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa Amministrazione della difesa o di altra Amministrazione statale presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 17.

Nei confronti dei vincitori del concorso che provengano da altri ruoli di personale statale o dalle categorie del personale non di ruolo statale il trattamento economico sarà determinato con l'osservanza delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e nell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato).

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando di concorso, valgono, per quanto applicabili, le relative norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1961
Registro n. 67, foglio n. 313.

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso, da inviarsi su carta legale da L. 200

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Prov. di . . . . . .) il . . . , residente in . . . (Prov. di . . . . .), via . . . n. . . (1), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere geometra in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri-geometra del Genio militare della carriera di concetto di codesta Amministrazione.

Fa presente (2) che, giusta art. 7 del relativo bando di concorso, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età di 28 anni (2-*bis*) perchè (2-*ter*) . . . .
. . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino intaliano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . (Prov. di . . . .);

che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi (4);

di possedere il seguente titolo di studio (5):
. . . .
. . . .
con specializzazione (6) . . . .
. . . .
rilasciato dall'Istituto . . . .
. . . .
nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente pasizione (7):
. . . .
. . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

(8) di aver già in precedenza prestato i seguenti servizi come impiegato presso altre pubbliche Amministrazioni:

a) presso (8-*bis*) . . . .
alle dipendenze del Ministero (8-*ter*) . . . .
dal . . . . . . al . . . . . . con la qalifica di . . . . .
della carriera / categoria (8-*quater*) . . . . - Il relativo rapporto di impiego venne risolto per (8-*quinquies*) . . . .
. . . .;

b) presso (8-*bis*) . . . . alle dipendenze del Ministero (8-*ter*) . . . .;
(segue come sopra)

c) presso (8-*bis*) . . . . alle dipendenze del Ministero (8-*ter*) . . . .;
(segue come sopra)

e di non essere mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

— (9) di prestare attualmente servizio come impiegato presso una pubblica Amministrazione e precisamente presso (9-*bis*) . . . .
alle dipendenze del Ministero (9-*ter*) . . . .
dal . . . . con la qualifica
di . . . . della carriera / categoria (9-*quater*) . . . . . .

(10)

. . . . . . li . . . .

Firma (11)

. . . .

(1) Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Questa dichiarazione è richiesta solo per gli aspiranti che, pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno di età, siano in possesso di uno o di più requisiti fra quelli previsti dallo art. 7 del bando di concorso che danno loro il titolo all'elevazione del suddetto limite di età od il titolo a che si prescinda totalmente, nei propri confronti, dallo stesso limite di età:

(2-*bis*) ovvero, se del caso: « ha diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite massimo di età di 28 anni »;

(2-*ter*) indicare il requisito o i requisiti, purchè compresi fra quelli indicati nell'art. 7 del bando di concorso

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i relativi motivi.

(4) In caso diverso, specificare le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso.

(5) Indicare il titolo di studio con la massima esattezza di denominazione.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

(7) Secondo i casi: ha prestato servizio limitare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile) . . . .

(8) Questa dichiarazione riguarda solo gli aspiranti che prima di avanzare domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizi (non più in atto) come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni;

(8-*bis*) Indicare l'Ente od Ufficio ove il servizio è stato reso;

(8-*ter*) o di altro organo centrale dell'Amministrazione pubblica;

(8-*quater*):

carriera per gli impiegati di ruolo (carriera direttiva, di concetto, esecutiva . . . .);

categoria per gli impiegati non di ruolo (categoria 1ª, 2ª, 3ª);

(8-*quinquies*) Indicare la causa di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(9) Questa dichiarazione riguarda solo gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso prestino servizio come impiegati presso altra pubblica Amministrazione:

(9-*bis*) Indicare l'Ente od Ufficio ove il servizio viene reso;

(9-*ter*) o di altro organo centrale dell'Amministrazione pubblica;

(9-*quater*):

carriera per gli impiegati di ruolo (carriera direttiva, di concetto, esecutiva . . .);

categoria per gli impiegati non di ruolo (categoria 1ª, 2ª, 3ª).

(10) Gli aspiranti che si trovino in entrambe le condizioni di aver prestato precedenti servizi da impiegato presso pubbliche Amministrazioni e di prestare anche in atto servizio da impiegato presso una pubblica Amministrazione renderanno congiuntamente le dichiarazioni contrassegnate con le note n. 8 e 9.

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza le cui firme non sono soggette a legalizzazione.

Per coloro che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte e grafiche:

1) Componimento di italiano: I candidati svolgeranno un tema di cultura generale. Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità, della chiarezza, dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2) Prova di costruzione e disegno di costruzione: Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze. Il tema sarà integrato dal calcolo di un elemento portante.

3) Prova di topografia e disegno topografico. Il tema verterà sulla risoluzione di un problema di topografia e sulla relativa rappresentazione grafica (calcolo di poligonali, piani quotati, elementi di progettazione stradale, computo dei movimenti di terra col metodo delle sezioni ragguagliate, spianamenti).

(4) Prova scritta di estimo: Il tema verterà sulla stima analitica di un fondo rustico e di un fabbricato con quel metodo estimativo che verrà indicato nel tema stesso. E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (il Colombo, il Marzotti, ecc.), nonchè l'uso di tavole logaritmiche.

La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in otto ore.

Prova orale:

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzioni, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'Amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali: Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: ANDREOTTI

(4327)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dei trasporti spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Rettifica).

I trecentocinquanta posti presso il Ministero dei trasporti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961 debbono intedersi disponibili nella qualifica di aiuto applicato (coefficente 180) del ruolo del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e non di quella di applicato.

(6089)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi e del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1961, con il quale è indetto un bando di concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento di vari Corpi e Ruoli dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1961, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio n. 206);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione ed aumentare il numero dei posti messi a concorso nell'Arma aeronautica - ruolo servizi e nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti-tecnici (limitatamente alla 1ª categoria - assistenti alle costruzioni aeronautiche ed edilizie);

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi e del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici (limitatamente alla 1ª categoria assistenti alle costruzioni aeronautiche ed edilizie), è prorogato al 5 ottobre 1961.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per il reclutamento di cui al precedente articolo è aumentato come segue:

Arma aeronautica - ruolo servizi: da n. 200 a n. 390;

Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici 1ª categoria (assistenti alle costruzioni aeronautiche ed edilizie): da n. 165 a n. 225.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1961
Registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 13

(6102)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna al 30 novembre 1959, bandito con precedente decreto n. 3028 in data 10 luglio 1960;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Trerè Giuliano . . . . . . punti 61,24 su 100
2. Babini Guido . . . . . . » 60,83 »
3. Niro Salvatore . . . . . . » 60,18 »
4. Caneti Franco . . . . . . » 52,89 »
5. Ricciardelli Giorgio . . . . . » 52,82 »
6. Prati Pier Luigi . . . . . . » 52,68 »
7. Coppari Marcello . . . . . . » 51,41 »
8. Manni Luciano . . . . . . » 51,19 »
9. Guerra Claudio . . . . . . » 50,20 »
10. Campagna Angelo . . . . . . » 49,89 »
11. Ferrantini Mauro . . . . . . » 49,05 »
12. Locatelli Umberto . . . . . . » 48,50 »
13. Leonardi Roberto . . . . . . » 47,80 »
14. Mella Francesco . . . . . . » 47,50 »
15. Gamberini Rodolfo . . . . . » 47,06 »
16. Ricci Maccarini Ivo, invalido di guerra . . . . » 46,96 »
17. Tampellini Carlo . . . . . . » 46,53 »
18. Cortesi Giulio . . . . . . » 46,00 »
19. Gori Luigi . . . . . . » 45,29 »
20. Rossi Gian Paolo . . . . . . » 45,27 »
21. Soldati Gaetano . . . . . . » 44,36 »
22. Manfredini G. Vittorio . . . . . » 43,50 »
23. Marani Luigi . . . . . . » 43,50 »
24. Maltoni Goffredo . . . . . . » 43,29 »
25. Tazzari Roberto . . . . . . » 43,09 »
26. Pistocchi Filippo . . . . . . » 42,46 »
27. Rubbi Luciano . . . . . . » 41,63 »
28. Bragonzoni Bruno . . . . . » 40,97 »
29. Giampietro Gianni . . . . . » 40,09 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 27 agosto 1961

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2555 in data 27 agosto 1961, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1959;

Viste le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso stesso da parte degli idonei;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Considerato che il candidato Ricci Maccarini Ivo, invalido di guerra, ha diritto al collocamento obbligatorio con precedenza sui non invalidi, nella condotta di Lavezzola da lui segnata in ordine di preferenza, in quanto il comune di Conselice, cui si riferisce la condotta stessa, è in difetto della percentuale prescritta dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ricci Maccarini dott. Ivo (invalido di guerra): comune di Conselice - Lavezzola;

2) Trerè dott. Giuliano: comune di Faenza (5ª condotta);

3) Babini dott. Guido: comune di Brisighella, condotta di Strada casale.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 27 agosto 1961

Il medico provinciale: FIORENTINO

(6007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1959, indetto con decreto pari numero del 14 maggio 1960;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Ortu Raffaela . . . . . punti 56,476 su 100
2. Castellani Rosanna . . . . » 52,799 »
3. Olimpieri Giuseppina . . . . » 50,209 »
4. Regazzi Liliana . . . . » 50,105 »
5. Provinciali Amelia . . . . » 49,406 »
6. Fioretti Lina . . . . . » 48,738 »
7. Ranucci Nerina . . . . . » 48,622 »
8. Sampietro Paola . . . . . » 48,563 »
9. Panfili Diana . . . . . » 48,083 »
10. Morganti Lidia . . . . . » 47,476 »
11. Oliani Argelia . . . . . » 47,316 »
12. Spillor Irma . . . . . » 46,316 »
13. Proli Maria Luisa . . . . . » 46,049 »
14. Sgrignani Sigismonda . . . . » 45,836 »
15. Lannaioli Norma . . . . . » 45,741 »
16. Gasperini Franca . . . . . » 45,694 »
17. Andreis Maurina . . . . . » 45,339 »
18. Venturini Vincenza . . . . » 44,704 »
19. Tattanelli Graziella . . . . » 44,686 »
20. Manganozzi Giovanna . . . . » 44,240 »
21. Felici Maestrini Fernanda . . . » 44,229 »
22. Sabatini Fermina . . . . . » 44,223 »
23. Cini Vanda . . . . . . » 43,661 »
24. Fiorucci Giuseppa . . . . . » 43,609 »
25. De Padova Olga . . . . . » 42,966 »
26. Pauselli Amelia . . . . . » 42,924 »
27. Guazzaroni Giliana . . . . . » 42,541 »
28. Tilli Iole . . . . . . » 42,118 »
29. Cosci Carmela . . . . . » 42,116 »
30. Pattono Renata . . . . . . » 41,613 »
31. Foglietta Maria . . . . . . » 41,605 »
32. Staccioli Erina . . . . . » 40,874 »
33. Loggi Elda . . . . . . » 40,690 »
34. Pieri Teresa . . . . . . » 40,218 »
35. Fiorelli Maria . . . . . » 40,169 »
36. Montebelli Carla . . . . . » 39,874 »
37. Serapiglia Caterina . . . . . » 39,852 »

38. Carli Anna Maria . . . . punti 39,744 su 100
39. Paris Elide . . . . » 37,000 »
40. Rubino Berta . . . . » 36,858 »
41. Guiglia Vittorina Lucia . . . . » 36,811 »
42. Lognini Clara . . » 36,000 »
43. Babucci Silvana . » 35,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 26 agosto 1961

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 26 corrente mese, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959, indetto con decreto 14 maggio 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande delle interessate circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti elencate in ordine di graduatoria sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Urtu Raffaela: Bomarzo, condotta unica;
2) Castellani Rosanna: Bagnoreggio, 2ª condotta;
3) Olimpieri Giuseppina: Tessennano, condotta unica;
4) Regazzi Liliana: Vasanello, condotta unica;
5) Provinciali Amelia: Celleno, condotta unica;
6) Fioretti Lina: Monterosi, condotta unica;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 28 agosto 1961

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(6103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alle graduatorie dei vincitori dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Vista la delibera n. 127 del 1° settembre 1961 con la quale la Giunta municipale di Gimigliano nel prendere atto della mancata accettazione del dott. Luigi Pingitore vincitore della condotta medica di Gimigliano Inferiore, alla relativa nomina, lo dichiara rinunziatario;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che il dott. Broussard Francesco, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Gimigliano Inferiore, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, il dott. Broussard Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Gimigliano Inferiore in sostituzione del dottor Luigi Pingitore, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gimigliano.

Catanzaro, addì 8 settembre 1961

p. *Il medico provinciale*: TANAS

(6068)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961 relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Vista la nota n. 1723 del 27 maggio 1961, con la quale il sindaco del comune di Squillace comunica che il dott. Raffa Francesco vincitore della condotta medica di Squillace ha rinunciato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Raffa Francesco, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunciare alla nomina o non hanno fatto pervenire, nei termini, alcuna comunicazione di accettazione:

Mattace Raso dott. Giuseppe;
Amadeo dott. Vincenzo;
Spadaro dott. Francesco;
Caroleo dott. Saverio;
Squillacioti dott. Antonio;
Leone dott. Eugenio;

Considerato, inoltre, che il dott. De Luca Giulio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Squillace, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dott. De Luca Giulio è dichiarato vincitore della condotta medica di Squillace in sostituzione del dott. Raffa Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Squillace.

Catanzaro, addì 13 settembre 1961

p. *Il medico provinciale*: TANAS

(6069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683 del 2 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 73 del 6 maggio 1961, con il quale furono assegnate alle seguenti vincitrici secondo l'ordine di preferenza, le sedi di ostetrica condotta poste a concorso:

1) Berilli Clara: Mondolfo (1ª condotta);
2) Cecconi Renata: Urbino (San Tommaso);
3) Marzoli Anna: Pennabilli (Consorzio di Bascio).

Considerato che l'ostetrica Cecconi Renata vincitrice della condotta di Urbino ha rinunciato alla condotta stessa, per cui occorre procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria;

Visto che l'ostetrica 3ª classificata interpellata ha dichiarato di accettare la condotta di Urbino (San Tommaso), rinunciando pertanto alla condotta di Pennabilli (Molino di Bascio);

Visto che le ostetriche Saltarelli Rosa (4ª classificata) e Santucci Amedea (5ª classificata) interpellate hanno rinunciato;

Visto che la 6ª classificata Frattesi Barberina interpellata ha dichiarato di accettare la sede di Molino di Bascio del comune di Pennabilli;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 683 del 2 maggio 1961, di cui alle premesse resta variato come segue:

1) Berilli Clara: Mondolfo (1ª condotta);
2) Marzoli Anna: Urbino (San Tommaso);
3) Frattesi Barberina: Pennabilli (Consorzio di Bascio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati, della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Pesaro, addì 6 settembre 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(5971)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 in data 12 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 24 luglio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1958;

Visti i propri decreti n. 1960 e n. 2167, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Bergamasco-Carentino (Consorzio) ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco assegnata:

Dardano Candido: Bergamasco-Carentino (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 7 settembre 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

(5969)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 4858 del 3 maggio 1961, con i quali si è addivenuti alle assegnazioni delle sedi di Finale Ligure (Varigotti), Dego, Quiliano, Consorzio Ortovero-Onzo-Vendone, Consorzio Magliolo e frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova ulteriore assegnazione, a seguito delle intervenute rinuncie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Zecca Arturo classificatosi al ventunesimo posto nella graduatoria di cui in narrativa è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Magliolo e frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo.

Il predetto risiede nel comune di Nasino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 12 settembre 1961

Il medico provinciale: CAPUTO

(6070)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1419 del 5 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 2590 del 15 dicembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1420 del 5 giugno 1961, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia delle signore Baldini e Scampolotti si è resa vacante la condotta ostetrica consorziale di Fiastra;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La signorina Mattioli Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Fiastra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 15 settembre 1961

Il medico provinciale: BORROMEI

(6067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 5 gennaio 1961, con il quale l'ostetrica Magro Maria è stata dichiarata vincitrice del pubblico concorso al posto di ostetrica condotta di Treporti-Venezia;

Vista la rinuncia in data 22 luglio 1961 della predetta, nonchè dell'ostetrica Gianna Toffoli, seconda in graduatoria;

Vista l'accettazione dell'ostetrica Rosso Vilma, terza in graduatoria cui spetta pertanto l'assegnazione del posto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296;

Decreta:

Il precitato decreto è rettificato come segue:

L'ostetrica Rosso Vilma è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Treporti-Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 7 settembre 1961

Il medico provinciale: CANALIS

(5976)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 31 marzo 1961, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto pari numero in data 11 agosto 1961, con il quale venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;

Vista la nota n. 5177 in data 18 settembre 1961, con la quale il sindaco di Melendugno comunica che il dott. Greco Osvaldo, nominato vincitore del concorso per la 2ª condotta medica di quel Comune, non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Considerato che occorre procedere alla nomina del candidato dichiarato idoneo che segue immediatamente in graduatoria ed ha indicato la sede di Melendugno in ordine di preferenza;

Viste le rinunzie presentate dai dottori Alessandro Guerrieri e Cesare Tronci;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Spagna Corrado è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Melendugno (frazione Borgagne) in sostituzione del dott. Greco Osvaldo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Melendugno e dell'Ufficio del medico provinciale.

Lecce, addì 18 settembre 1961

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2000 dell'8 maggio decorso, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Vista la rinuncia delle precedenti classificate;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, approvata con decreto del medico provinciale di Modena n. 2000 dell'8 maggio 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle stesse nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3561 del 21 giugno 1961, l'ostetrica Cavazzuti Anna, residente a Riolunato, è dichiarata vincitrice della condotta unica di Riolunato.

Il sindaco del comune di Riolunato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 11 settembre 1961

Il medico provinciale: RENZULLI

(6066)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.